

## **UFFICIO STUDI CODAU**

### **"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".**

**Graduatorie concorsuali: natura discrezionale dello scorrimento e posizione degli idonei.**

**Corte di Cassazione, IV - Lavoro civile, ordinanza 4 gennaio 2026, n. 217 <sup>1</sup>**

Con l'ordinanza 4 gennaio 2026, n. 217, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro è tornata a pronunciarsi sul tema, da tempo controverso, dello scorrimento delle graduatorie concorsuali e della posizione giuridica degli idonei non vincitori.

La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento consolidato e non introduce elementi di rottura, ma ha particolare rilievo perché ribadisce in modo netto la natura discrezionale dello scorrimento, chiarisce il rapporto tra graduatoria concorsuale, organizzazione amministrativa e fabbisogni di personale, richiama espressamente principi ancora fondati sul D.P.R. n. 3/1957, confermandone la perdurante rilevanza sistematica.

La controversia trae origine da un concorso pubblico per un posto dirigenziale nel quale il primo e il secondo classificato avevano rinunciato all'assunzione mentre il terzo era stato assunto e aveva prestato servizio per alcuni anni. A seguito della successiva rinuncia anche di quest'ultimo, il quarto classificato (idoneo) aveva rivendicato un presunto diritto all'assunzione, sostenendo che la Pubblica Amministrazione fosse obbligata a continuare ad attingere dalla graduatoria.

La questione giuridica centrale era dunque se, in presenza di rinunce successive, l'amministrazione fosse vincolata a procedere allo scorrimento fino all'esaurimento della graduatoria.

Con l'Ordinanza in epigrafe, la Cassazione ribadisce un principio cardine del diritto dei concorsi pubblici: solo il vincitore del concorso (ossia il candidato collocato in posizione utile rispetto ai posti messi a bando) è titolare di un diritto soggettivo all'assunzione. Gli idonei non vincitori vantano esclusivamente una mera aspettativa, giuridicamente rilevante ma non tutelabile come diritto all'instaurazione del rapporto di lavoro non avendo acquisito alcuna posizione giuridica qualificata tale da comprimere la discrezionalità organizzativa dell'amministrazione.

Uno dei passaggi più rilevanti dell'ordinanza, che ribadisce un principio già affermato dalla Corte stessa in Cass. Sez. L., Sentenza n.19849 del 17/07/2025, riguarda la qualificazione giuridica dello scorrimento: *"la scelta dell'amministrazione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria degli idonei di un precedente concorso per la copertura di posti vacanti equivale, a tutti gli effetti, alla determinazione di procedere a nuove assunzioni"*.

Questo significa che lo scorrimento non è un atto dovuto e costituisce una nuova manifestazione di volontà dell'amministrazione, rientra nei poteri discrezionali dell'amministrazione e presuppone una valutazione attuale del fabbisogno, della sostenibilità finanziaria e dell'assetto organizzativo. La graduatoria, pur se ancora efficace, non obbliga l'ente ad assumere, ma semmai gli impedisce di bandire un nuovo concorso se decide di coprire il posto.

---

<sup>1</sup> Ha collaborato alla stesura del presente documento Laura Goracci Politecnico di Torino

La Corte richiama inoltre espressamente l'art. 8, ultimo comma, del D.P.R. n. 3/1957, relativo al caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, affermando che *“l'amministrazione non è obbligata a procedere ad ulteriori assunzioni mediante scorrimento, in quanto la precedente deliberazione di utilizzare la graduatoria ha esaurito i suoi effetti e perciò per procedere ad ulteriori assunzioni in ruolo, occorre una nuova manifestazione di volontà dell'amministrazione”*.

La pronuncia valorizza il principio di autonomia organizzativa della pubblica amministrazione che conserva il potere di non coprire più un posto, anche se vacante e può legittimamente decidere di non procedere ad assunzioni per effetto di riorganizzazioni, soppressione di strutture, mutamento delle esigenze funzionali. Si tratta di un principio ormai strutturale del sistema, che rafforza la legittimità delle scelte programmatiche delle amministrazioni e riduce il rischio di contenzioso fondato su automatismi non previsti dall'ordinamento.

L'ordinanza n. 217/2026 consolida un orientamento già espresso dalla Cassazione (tra le altre, Cass. n. 31427/2021), rafforza la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo/aspettativa, ha rilevanti riflessi applicativi per i concorsi pubblici, la programmazione del personale e l'utilizzo delle graduatorie negli enti pubblici e nelle università. In particolare, è molto rilevante in contesti – come quello universitario – caratterizzati da programmazione triennale del fabbisogno, vincoli finanziari, frequenti riorganizzazioni.